



Sara Domianello

(ordinario di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico nell'Università degli Studi di Messina, Facoltà di Giurisprudenza)

L'istituto della *responsabilità* in regime di pluralismo giuridico *

"La donna! il servizio che un tempo con la sua disobbedienza ha reso a Dio nel Paradiso Terrestre... la carne che attraverso la colpa ha messo a disposizione della Redenzione..."

(P. Claudel, *Commentaire et exégèses. Les aventures de Sophie*, in *Oeuvres complètes*, Gallimard, Paris, 1962, t. XIX, p. 36)

"La formica chiede al caprimulgo di suonare il sikulu; questo eccita la scimmia che, ballando, rompe un /ramo sulla schiena dell'elefante, che, furioso, per vendicarsi, dà fuoco alla savana; l'antilope, scottata, /si getta in acqua e cava gli occhi a una tartaruga. La tartaruga si lamenta, ma tutti si difendono; infine si / riesce a risalire fino alla formica colpevole, ma quale formica fra le migliaia che popolano la foresta?"

(P. Mushiète, *La littérature congolaise*, in *Le flambeau*, marzo-aprile 1960, p. 166)

SOMMARIO: 1. La prova di sostenibilità/insostenibilità delle differenze – 2. Le indicazioni ricavabili dalla casistica emergente: a) in merito al rilievo civile da assegnare alla qualifica professionale dell'agente – 3. Segue: b) in merito al rispetto da parte dello Stato laico della specificità del "diritto della responsabilità canonica" – 4. Breve elogio della responsabilità "dimezzata".

1 - La prova di sostenibilità/insostenibilità delle differenze

Nel suo *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Mario Ricca scrive che "quanto non sappiamo di sapere costituisce un bagaglio di conoscenze e di criteri interpretativi potenzialmente divergente da quello dell'altro"¹.

* Il testo, non sottoposto a valutazione, riproduce, corredato delle note, l'intervento all'Incontro svoltosi all'Università degli Studi di Milano, il 20 maggio 2015, sul tema "La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato. A proposito del volume "Davanti a Dio e davanti agli uomini", il Mulino 2014".

¹ M. RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento Edizioni, Palermo, 2013, p. 263; ma vedi anche p. 257 ss. per la critica relativa al fatto "che l'etica del rispetto per le diversità (...) ha condotto progressivamente (...) gli ordinamenti democratici euro-americani (...) a regalare disapplicazioni delle leggi generali e apparenti



Se ho ben compreso il senso dell'affermazione, Ricca intende avvertirci che una parte di ciò che sappiamo resta molto spesso sconosciuta a noi stessi, sicché recuperarne la conoscenza diventa un'operazione indispensabile allorché si voglia provvedere a gestire il pluralismo giuridico *onestamente*, affrontandolo cioè nella chiave - ricompositiva e di inclusione reale - che è propria dell'approccio giuridico *interculturale*, piuttosto che nella chiave - disgregatrice e di sostanziale emarginazione - che caratterizza invece l'approccio giuridico meramente *multiculturale*².

Studiare il tema della responsabilità "*fra*" diritto canonico e diritto statale significa, allora, mettersi alla ricerca, non tanto e non soltanto delle differenze che, da una parte e dall'altra, si sa di sapere, quanto e soprattutto delle differenze che, da entrambe le parti, 'non si sa di sapere'. Con l'obiettivo di recuperare la memoria archiviata - o, se preferite, di evitare di perdere la memoria - delle ragioni che sostanziano le scelte di fondo compiute da una parte e dall'altra³.

privilegi", dimodoché "si ammette l'eccezione (...) proprio per non trovarsi a dover rinegoziare in modo inclusivo ed equanime le categorie di fondo della soggettività giuridico-sociale". Più in generale, al riguardo, cfr. anche H. P. GLENN, *Tradizioni giuridiche del mondo. La sostenibilità della differenza*, Bologna, 2011. E vedi inoltre M. RICCA, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Edizioni Dedalo, Bari, 2008, p. 7 ss.

² Ho rimarcato da ultimo l'importanza della denuncia di tale processo distorsivo nella relazione al Convegno "*Dai culti ammessi alla libertà religiosa*", che si è svolto a Roma, il 16 e 17 febbraio 2015, presso il Senato della Repubblica, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani: S. DOMIANELLO, *La regolamentazione giuridica degli interessi religiosi a livello europeo*, in corso di pubblicazione negli *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, laddove ho ricordato come occorra raccogliere la sfida "di intervenire a garanzia della *corretta applicazione del metodo democratico* anche nella sfera degli interessi riconducibili alla libertà religiosa ... attuando un'opera di permanente laicizzazione civile che si mostri abile soprattutto nell'*arte (maggiore)* della gestione concreta delle *differenze* tra identità distinte; anzi, tanto più abile quanto più irriducibili appariranno le differenze trattate al momento della necessità di gestirle in sede normativa". In quanto, "se non si accompagna a prove d'abilità tecnica così elevata e si esaurisce in un trattamento giuridico delle differenze lacunoso o viziato, la bravura nell'*arte (minore)* di gestire con soluzioni normative unitarie le *analogie* tra identità distinte rischia, infatti, d'essere sfoggiata a copertura di applicazioni *sostanzialmente scorrette* del metodo democratico, mirate a risolvere di fatto la laicizzazione dell'ordine civile in un'opera di mera progressiva *incorporazione* normativa degli elementi comuni a un ampio numero di identità distinte, con la conseguente (affatto democratica!) *estromissione* dal gioco delle pubbliche decisioni d'ogni elemento identitario che a quell'assimilazione opponga resistenza pur in forme legittime".

³ In tal senso, spunti interessanti si possono cogliere anche all'interno dei due contributi offerti - pur muovendo da angolazioni prospettiche di taglio l'uno privatistico, l'altro pubblicistico - da R. MAZZOLA, *Sacramenti e diritto alla formazione cristiana dei figli*,



Mario Ricca direbbe che significa assumere una “postura interculturale”⁴. Io preciserei che significa mettersi al *centro* dell’incrocio, per provare a *regolare* il traffico che vi converge da strade diverse e a ridurre così il pericolo di incidenti. In altre parole, significa curarsi di posizionare l’indagine esattamente sul *punto di intersezione* fra due linee distinte, ciascuna delle quali, prima e dopo l’incrocio, ha proceduto e dovrà continuare a procedere autonomamente dall’altra, ma al tempo stesso, dopo l’incrocio, potrà ritrovarsi a procedere diversamente da come procedeva prima dell’incrocio.

Ciò su cui, dunque, bisogna soprattutto indagare è *che cosa non sanno spesso di sapere*, in merito al concetto di responsabilità, i soggetti che giungono in prossimità di un incrocio fra la strada che segna il cammino del diritto della Chiesa e la strada percorsa dal diritto dello Stato.

Alle origini della responsabilità davanti a Dio c’è, infatti, il peccato originale di Adamo ed Eva, quella famosa disobbedienza che costò la schiavitù della colpa ma permise alla carne di mettersi a servizio della Redenzione.

Non è un caso se Papa Francesco, nella Messa celebrata a Santa Marta il 25 marzo 2014, ha invitato i fedeli a contemplare “l’icona di Eva e Adamo, l’icona di Maria e Gesù”, per ricordare loro che il Signore ha accompagnato l’umanità lungo un cammino di salvezza che è “iniziato

tra libertà educativa e convinzioni personali, e da G. BONI, *Sulle recenti leggi penali vaticane e sulla loro “canonizzazione”*, in AA. VV., *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, a cura di N. Marchei, D. Milani, J. Pasquali Cerioli, il Mulino, 2014, rispettivamente p. 105 ss. e p. 223 ss. Così come Mazzola suggerisce di diffidare dell’apparenza (che inganna) e di evitare la rimozione della consapevolezza che “un modello familiare attento a far prevalere una lettura personalista e non organicista del diritto di famiglia” incide sensibilmente sulle categorie giuridiche della potestà genitoriale e dell’autodeterminazione degli interessi in campo di fede religiosa, si da chiedersi pertanto se non sia vero “che tra le maglie normative che regolano tale materia, e fra i presupposti culturali che sottendono i due modelli educativi persistono profili contraddittori di non facile soluzione” (p. 110), anche Boni suggerisce, infatti, di non lasciarsi attrarre troppo facilmente dalle proposte dottrinali mirate alla “predisposizione di un diritto penale proprio del Vaticano il quali tronchi o allenti la relazione con quello nazionale italiano del 1929” (p. 228), e invita “ad una oculata precauzione nell’eliminare quei confini che mantengono distinti la Chiesa e lo Stato vaticano: un’eliminazione che pare *immemore della ragione* della sussistenza di quest’ultimo” (p. 249, *mio il corsivo*).

⁴ M. RICCA, *op. cit.*, p.267: “Certo, non tutto può essere negoziato, non sempre è possibile trovare soluzioni più o meno a metà strada. Ma il poter far affidamento su una disposizione, una *postura interculturale* delle istituzioni arrotonderebbe di molto i canini dei conflitti identitari” (*mio il corsivo*).



con una disobbedienza e finito con una obbedienza". E non a caso, per spiegare questo concetto, il Pontefice ha ripreso dal Concilio Vaticano II la frase di sant'Ireneo di Lione che dice: "il nodo che ha fatto Eva con la sua disobbedienza lo ha sciolto Maria con la sua obbedienza"⁵.

Del resto, anche dagli scritti più recenti sul tema emerge lo stretto nesso che collega lo studio diretto a fare luce sulla valorizzazione canonistica dell'elemento soggettivo della colpa, in sede di individuazione dell'imputazione dell'obbligo di riparare il danno arrecato ad altri, alla ricerca più ampia diretta a indagare sul contributo fornito dal diritto canonico latino all'evoluzione del concetto di responsabilità giuridica⁶.

Ne discende che la responsabilità del fedele nel diritto canonico latino va intesa in modo assolutamente peculiare: come impegno di testimonianza della fede (cioè come promessa di accettazione della missione di economia-dispensa della grazia della fede), e come imputazione (cioè come accettazione del dovere di espiatione della colpa)⁷.

⁵ Vedi *La salvezza è un regalo*, in *Meditazioni del Santo Padre Francesco. Domus Sanctae Marthae 2014*, a cura de L'Osservatore Romano <https://w2.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2014/index.html>.

⁶ Scrive **A. ZANOTTI**, *Actus humanus e principio di responsabilità*, in **AA. VV.**, *Il principio giuridico di responsabilità*, a cura di A. Zanotti, Bononia University Press, collana Terminus, n. 1, Bologna, 2014, p. 11, ma anche in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2015, p. 2: "Senza la possibilità connaturata all'uomo - perché concessagli da Dio all'atto della creazione - di sbagliare, di deviare dal Suo insegnamento e dalla Sua volontà, non avrebbe preso avvio alcuna Storia. L'affermazione del libero arbitrio fonda, dunque, nella prospettiva cristiana, la possibilità vera di un riscatto dell'uomo dalla sua fragilità e dalla sua finitudine. Molta parte della riflessione di Sant'Agostino - centrale e imprescindibile sul punto - ruota intorno a questo snodo fondamentale, ponendo la testata d'angolo nella costruzione di una dottrina compiuta che incardina alla responsabilità personale le sorti e il destino di ogni uomo".

⁷ Sul tema si vedano le recenti considerazioni di **L. EUSEBI**, *Sull'imputazione soggettiva nel diritto penale canonico. Un confronto con i sistemi penalistici statuali*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 2014, p. 197 ss.

Come ben sintetizza **A. ZANOTTI**, *Actus humanus*, cit., p. 10: nel diritto canonico "la stessa accezione di responsabilità personale acquista una profondità di campo diversa rispetto a quella conosciuta negli ordinamenti secolari", in quanto "si atteggia non solo in senso passivo come comportamento rispettoso di obblighi prestabiliti dall'ordinamento, ma anche in senso attivo, come l'assunzione in positivo di doveri volti alla realizzazione di una salvezza personale e comunitaria".

Ma sul punto, più in generale, vedi anche **S. BERLINGÒ**, *Il diritto divino e il diritto umano nella tradizione canonistica*, in *L'ultimo diritto. Tensioni escatologiche nell'ordine dei sistemi*, Giappichelli, Torino, 1998, p. 1 ss. (e prossimamente anche in **S. BERLINGÒ**, *Nel silenzio del diritto. Risonanze canonistiche*, a cura di S. Domianello, A. Licastro e A. Mantineo, in corso di pubblicazione per i tipi della società editrice il Mulino),



Diversamente, alle origini della responsabilità davanti allo Stato liberaldemocratico troviamo il principio di autodeterminazione dell'uomo lungo il cammino che lo conduce a emanciparsi da ogni forma di dipendenza/assoluta e ad accettare consapevolmente soltanto le forme di dipendenza/relativa che non rechino pregiudizio ad alcuno⁸.

Si tratta del principio di *diretta* presa in carico, da parte del soggetto agente, (dell'obbligo di rispondere, senza possibilità di fare appello e rimando a volontà altrui) degli effetti imputabili agli atti compiuti volontariamente, in stato di perfetta capacità di discernimento e in assenza di costrizioni. Principio, che va di pari passo con l'affermazione d'ogni piena libertà individuale e della stessa autonomia politica, contribuendo ad accrescere l'importanza e l'estensione dell'antico "*alterum non laedere*" e

specialmente laddove l'A. segnala come "nella prospettiva della redenzione cristiana, il rispetto di quella che potrebbe essere definita la *via giuridica* per la salvezza non si propone come semplice e negativo riflesso dei limiti e dei difetti connaturati alla condizione storica e contingente dell'umano, bensì come frutto di una scelta divina volta a salvaguardare e a valorizzare la libertà dell'uomo, cui Dio offre il dono della grazia, senza però privarlo della (tremenda) responsabilità di poterlo respingere", cosicché "l'uomo, che il Dio cristiano assume e rivela come proprio '*figlio adottivo*' (Rm 8,15), è lasciato - nell'ambito dell'autonomia pur sempre relativa di una creatura - arbitro del proprio destino o, come può anche dirsi, "padrone della propria casa" (*oicónomos*). Ciò spiega perché, nell'ordinamento istituito da Cristo, i pur necessari elementi di stabilità e di certezza o, se si preferisce, di rigidità (*acribía*), tendono, più che in ogni altra esperienza giuridica, a stemperarsi e a flettersi, per dare spazio, il più possibile, alla libertà dei *figli di Dio* ossia, cristianamente, dei *figli dell'uomo*. Per la Chiesa risulta quindi fondamentale il rispetto del principio dell'autonomia della 'progenitura' o della 'figliolanza', che può identificarsi, nel senso appena spiegato, col principio dell'*economia*".

Del tema più specifico della responsabilità in diritto canonico, si è occupata anche **M. D'ARIENZO**, *Riflessioni sul concetto giuridico di responsabilità. Aspetti canonistici*, in *Diritto & Religioni*, 2010, p.31 ss. (riflessioni riprese e avviate a maggiore sviluppo in **ID.**, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*, Luigi Pellegrini editore, Cosenza, 2012, e in **ID.**, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2013).

⁸ Vedi, sul punto, **H. JONAS**, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, trad. it. di P. Rinaudo, Einaudi, Torino, 2009; **E. LOPEZ HERRERA**, *Teoría General de la Responsabilidad Civil*, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006; **M.A. FODDAI**, *Sulle tracce della responsabilità. Idee e norme dell'agire responsabile*, Giappichelli, Torino, 2005; **A. PALAZZO**, **I. FERRANTI**, *Etica del diritto privato*, vol. II, Cedam, Padova, 2002, p. 269 ss.; **W. RÖPKE**, *Etica e mercato*, con *Introduzione* di M. Baldini, Armando editore, Roma, 2001; **G. ALPA**, *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile*, IV, Giuffrè, Milano, 1999, p. 190 ss.; **A. GIULIANI**, *Giustizia ed ordine economico*, Giuffrè, Milano, 1997; **D.G. OWEN**, *Philosophical foundations of tort law*, Clarendon Press, Oxford, 1995; **C. MAIORCA**, *I fondamenti della responsabilità*, Giuffrè, Milano, 1990; **G.U. RESCIGNO**, *Responsabilità (dir. cost.)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, 1988; **S. PUGLIATTI**, *Alterum non laedere*, *ivi*, II, Giuffrè, Milano, 1958.



operando così in direzione esattamente opposta al principio che invece fa appello *al-la* responsabilità verso Dio e alla salvezza dell'anima (cioè, alla libera sottomissione che sostanzia il famoso "Sia fatta la *Tua* volontà") come (possibile) giustificazione di comportamenti terreni anche pregiudizievole per altri esseri umani⁹, ossia come "scusa" per sottrarsi *alle* responsabilità verso gli uomini¹⁰.

⁹ Sugli effetti del tutto peculiari che il postulato di "una realtà comunitaria fortemente coesa" qual è quella dell'ordinamento canonico ha potuto esercitare, grazie al principio del dualismo giurisdizionale, sulla soggettività dei *christifideles*, sfociando nella costruzione - ben evidenziata da C. MAGNI, nella Sua *Teoria del diritto ecclesiastico civile. I) I fondamenti*, Cedam, Padova, 1952, p. 52 s. - di "una "personalità giuridica confessionale degli individui", nettamente distinta da quella secolare", costruzione congegnata in modo tale da riuscire a coinvolgere ""gli autori, gli agenti immediati dei comportamenti", "nullo mediante", in forma "indipendente da ogni altra potestà", se necessario contestandola e contrastandola", vedi meglio le approfondite riflessioni di S. BERLINGÒ, *L'ontologia normativa del diritto di una chiesa*, in *L'ultimo diritto*, cit., p. 89 ss. (e prossimamente anche in S. BERLINGÒ, *Nel silenzio del diritto. Risonanza canonistiche*, cit.)

L'Autore da ultimo citato rileva, più in particolare, come "in questi ultimi tempi, tornando ad attingere al suo fondamento identitario, il cattolicesimo ha assunto sempre maggiore consapevolezza del fatto che tale coesione (...) gli deriva (...) dalla capacità di organizzarsi e proporsi secondo le cadenze proprie di una *legislatio libertatis*, della libertà tipica di ogni figlio d'uomo, chiamato a vivere la rinata speranza di divenire figlio di Dio" e come tale consapevolezza induca "la Chiesa contemporanea (...) a riscoprire ed apprezzare come "*iusta libertas*" (...), ossia come "pubblico modo di vivere" *nella e per la Chiesa*, il pluralismo delle scelte compiute dai propri fedeli operanti nell'ordine temporale "*cives cum civibus*" (...) ed a ritrovare nel canone dell'*epicheia* il principale criterio, ermeneutico e maieutico ad un tempo, della propria esperienza giuridica. Secondo questa prospettiva (...) Ogni fedele dovrebbe essere messo il più possibile in grado di valutare liberamente, secondo la propria coscienza, se l'osservanza di un obbligo di stretta giustizia risulta *in pratica* conforme al fondamentale comando della carità". Infatti, "per la dottrina della Chiesa, la coscienza - questo "sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio" (GS, 16) - non è (...) un oracolo. Nonostante sia la fonte ultima ed esclusiva della responsabilità del soggetto, non lo è rispetto alla regola oggettiva, che pure concorre a riconoscere ed a formulare in termini contingenti (*verum practicum*)", cosicché "sulla formale ed estrinseca autorità della legge, anche della legge canonica, non può non prevalere la autorità interiore e sostanziale della coscienza, *ove questa si appelli alla "suprema" regola oggettiva della carità*".

¹⁰ Sulla opportunità di distinguere concettualmente ""la responsabilità" *al singolare* e "le responsabilità" *al plurale*", così come l'analisi pragmatica suggerisce di fare anche al fine della distinzione concettuale tra "la scusa" e "le scuse", vedi P. DI LUCIA, *Pragmatica della responsabilità e dovere pragmatico*, in AA. VV, *Davanti a Dio e davanti agli uomini*, cit., p. 11 ss.



2 – Le indicazioni ricavabili dalla casistica emergente: a) in merito al rilievo civile da assegnare alla qualifica confessionale dell'agente

Gli scritti che sono stati raccolti nel volume di Autori Vari pubblicato nel 2014 dalla casa editrice il Mulino, con il titolo *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, a cura di Natascia Marchei, Daniela Milani e Jlia Pasquali Cerioli, evidenziano la presenza di una serie - peraltro internamente molto variegata - di fattispecie giuridiche la cui complessità risiede proprio nel fatto che un medesimo comportamento umano riceve, da parte del diritto statale e del diritto canonico, una (duplice) valutazione in termini di liceità, e che tale (duplice) valutazione, in tutti i casi, rivendica garanzia costituzionale del rispetto per la reciproca autonomia dei due ordini distinti¹¹, e, nei casi di valutazioni non convergenti, esige anche garanzia costituzionale della ricerca di assicurare una tutela bilanciata degli interessi alla laicità civile e alla libertà religiosa¹².

Sempre più frequenti appaiono, ad esempio, i casi in cui il comportamento umano al centro della fattispecie trattata travalica la dimensione dell'illecito meramente religioso o della semplice violazione delle norme disciplinari confessionali e sconfinava nell'ambito statale del penalmente sanzionabile o del giuridicamente rilevante sotto il profilo della responsabilità¹³.

¹¹ Cfr. sul punto i rilievi di **G. CASUSCELLI**, *Appartenenze/credenze di fede e diritto penale: percorsi di laicità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., novembre 2008, pp. 1-29.

¹² A mo' di esempio in proposito, si vedano le questioni esaminate da **E. LA ROSA**, *Onore, sentimento religioso e libertà di ricerca scientifica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2007, pp. 1-40.

¹³ Si vedano i rilievi in materia formulati, di recente, ponendosi in una prospettiva di comparazione diacronica e di tipo infraordinamentale, da **S. BERLINGÒ**, *Spazio pubblico e coscienza individuale: l'espansione del penalmente rilevante nel diritto canonico e del diritto ecclesiastico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., febbraio 2014, pp. 1-19, e, ponendosi in una prospettiva di comparazione sincronica e di tipo interordinamentale, da **A. GIANFREDA**, *Diritto penale e religione tra modelli nazionali e giurisprudenza di Strasburgo (Italia, Regno Unito e Francia)*, Giuffrè, Milano, 2012, in particolare pp. 198 ss. e 292 ss. Vedi inoltre **A. CHIZZONITI**, *Multiculturalismo, libertà religiosa e norme penali*, in **AA. VV.**, *Religione e religioni: prospettive di tutela, tutela della libertà*, a cura di G. A. De Francesco, C. Piemontese, E. Venafro, Giappichelli, Torino, 2007, p. 49 ss.

Spunti di riflessione interessanti, anche ai fini del nesso che può collegare questioni di rilevanza penale a fattispecie riconducibili nel paradigma concettuale dell'obiezione di coscienza, si trovano anche in **E. LA ROSA**, *"Uso" ed "abuso" del simbolo religioso: profili di responsabilità penale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., febbraio 2008, pp. 1-69;



L'indagine scientifica svolta su questi casi in particolare evidenza, in merito alla specifica intersezione fra diritto statale e diritto canonico, almeno due aspetti meritevoli di riflessione.

Il primo aspetto attiene al soggetto che pone in essere gli atti e i comportamenti al centro delle fattispecie esaminate.

Si tratta, in genere, di soggetti religiosamente qualificati: ministri di culto o soggetti che rivestono un ruolo specifico all'interno della comunità ecclesiale¹⁴.

Nonostante il diritto canonico si applichi a tutti i battezzati, cioè a tutti coloro che mediante la professione di fede sono incorporati all'interno della Chiesa cattolica, i comportamenti dei semplici fedeli difficilmente attivano, infatti, processi sanzionatori, pure previsti dall'ordinamento della Chiesa¹⁵.

Orbene, nella valutazione da parte dello Stato dei comportamenti oggetto delle varie fattispecie, si attribuisce spesso un rilievo troppo superficiale alla qualifica confessionale rivestita dai soggetti agenti; tant'è

ID., *Il rifiuto di prescrivere la c.d. "pillola del giorno dopo" tra obiezione di coscienza e responsabilità penale*, *ivi*, luglio 2008, pp. 1-17.

Inoltre, per le questioni di rilievo anche non penalistico o non soltanto penalistico, si vedano: **A. LICASTRO**, *Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., maggio 2010, pp. 1-36; **ID.**, *Pace per l'anima e danno alla persona*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2007/3, p. 876 ss.; **A. FUCCILLO**, *Ite Missa est! Danno morale, danno esistenziale, danno patrimoniale, per errata celebrazione di Messa*, in *Diritto & Religioni*, n. 1-2008, p. 719 ss.; **S. TESTA BAPPENHEIM**, *Il danno da uccisione del religioso, negli ordinamenti francese, tedesco ed italiano*, Luigi Pellegrini editore, Cosenza, 2007; **B. SERRA**, *In tema di responsabilità professionale dell'avvocato rotale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., novembre 2012, pp. 1-22; **ID.**, *Sulla responsabilità civile del giudice canonico. Profili giurisdizionali*, in *Ius Ecclesiae*, vol. XXIV, n. 1, 2012, p. 233 ss. Cfr. anche **A.M. PUNZI NICOLÒ**, *Diritto e morale nella valutazione canonistica dei delicta di carattere economico. Dal jus vetus al codex juris canonici del 1917*, in **AA. VV.**, *Studi in onore di Anna Ravà*, a cura di C. Cardia, Giappichelli, Torino, 2003, p. 625 ss.

¹⁴ In tema di "autonomia e responsabilità nella gestione degli officia", vedi **S. BERLINGÒ**, *Funzione amministrativa ed uffici ecclesiastici*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 24 ottobre 2011, pp. 1-22 (e prossimamente anche in **S. BERLINGÒ**, *Nel silenzio del diritto. Risonanze canonistiche*, cit.).

Vedi inoltre **A. LICASTRO**, *I ministri di culto nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2005; **C. CIOTOLA**, *I ministri di culto in Italia*, Luigi Pellegrini editore, Cosenza, 2009; e anche **D. PULITANÒ**, *Il Ministro di culto nella giurisprudenza penale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., settembre 2013, pp. 1-9.

¹⁵ Ha rimarcato, non a caso, il senso peculiare dell'ulteriore restringimento della categoria dei destinatari del diritto penale della Chiesa, operato in forza del canone 11 del codice di diritto canonico del 1983, **G. DI MATTIA**, *Il diritto penale canonico a misura d'uomo*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 1990, p. 646 ss.



vero che, in numerosi casi giurisprudenziali, il Giudice di legittimità si è visto costretto a modificare le sentenze di merito (soprattutto in materia penale) che applicavano le aggravanti specifiche o configuravano delitti propri sulla base del semplice fatto che l'agente fosse un ministro di culto¹⁶.

Questa esperienza negativa dovrebbe indurre l'interprete a liberarsi in fretta della categoria generale e astratta dei "comportamenti religiosamente qualificati" *tout court* e a impegnarsi in una ricerca più accurata e approfondita delle attività confessionali civilmente rilevanti in relazione allo svolgimento delle quali siano configurabili, nel diritto della Chiesa e nel diritto dello Stato, autonomi e distinti profili di responsabilità¹⁷.

3 - Segue: b) in merito al rispetto da parte dello Stato laico della specificità del "diritto della responsabilità canonica"

L'altro aspetto su cui riflettere attiene alla difficile relazione tra i procedimenti attraverso i quali il diritto canonico e il diritto statale verificano, ciascuno nel proprio ambito, la sussistenza di responsabilità¹⁸.

Si tratta infatti di procedimenti nient'affatto speculari o complementari, che, perseguendo finalità diverse, possono aprirsi e chiudersi in tempi diversi e possono giungere a conclusioni anche opposte.

Come in altri campi normativi, si tocca con mano, in questi casi, la necessità pratica di elaborare soluzioni sostanzialmente idonee a tradurre

¹⁶ Sul punto, più approfonditamente, vedi **A. LICASTRO**, *I ministri di culto nell'ordinamento italiano*, cit., p.279 ss.; ma anche **ID.**, *Sui requisiti "moralì" per l'approvazione della nomina dei ministri dei "culti ammessi"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., gennaio 2008, in particolare p 23 ss.

Rilievi critici su "Le ministerialità tra diritto processuale e diritto sostanziale", si trovano pure in **D. BILOTTI**, *I ministri dei culti acattolici: incompiutezze definitive e inderogabilità funzionali*, Giuffrè, Milano, 2013, p.39 ss., e in **M. CARNÌ**, *I ministri di culto delle confessioni religiose di minoranza: problematiche attuali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., giugno 2015, pp. 1-31.

¹⁷ Vedi meglio, sul punto, **J. PASQUALI CERIOLI**, *Fatto giuridico "civile" e fatto giuridico "religioso": qualificazione statale e indipendenza confessionale*, in **AA. VV.**, *Davanti a Dio e davanti agli uomini*, cit., p. 31 ss.

¹⁸ La difficoltà è ben evidenziata da **M. TOSCANO**, *L'art. 23 del Trattato Lateranense: l'efficacia civile dei provvedimenti a carico di ecclesiastici e religiosi*, in **AA. VV.**, *Davanti a Dio e davanti agli uomini*, cit., p. 203 ss.



in un significato giuridicamente comprensibile per lo Stato forme di applicazione del “diritto della responsabilità canonica”.

E come nei casi in cui s'interviene giuridicamente - a garanzia di un'effettiva libertà religiosa - per dirimere i conflitti di *lealtà* individuale verso la Chiesa e lo Stato, si avverte in questi casi l'esigenza di interventi giuridici che mirino a superare fin dove è possibile le dissonanti valutazioni della (*slealtà* e conseguente) *responsabilità* individuale davanti a Dio e davanti agli uomini.

Con la non trascurabile differenza, però, che mentre, quando si tratta di garantire il diritto del consociato di obbedire alla legge della confessione di appartenenza, basta spesso che lo Stato si astenga dall'ingerenza *in re spirituali*, invece, quando si tratta di sanzionare e reprimere comportamenti illeciti scaturenti da un'appartenenza o qualificazione religiosa, lo Stato è sempre tenuto a impegnarsi attivamente in un'opera diretta, in prima battuta, a comprendere il significato proprio dell'imputazione confessionale e, in seconda battuta, a verificarne la traducibilità in una forma di imputazione anche civilmente rilevante.

Nella sua divisione interna, il volume curato da N. Marchei, D. Milani e J. Pasquali Cerioli non muove quindi a caso dall'analisi di tutte quelle forme di illecito che attengono prevalentemente, se non addirittura esclusivamente, al diritto canonico.

In alcune di queste ipotesi, i comportamenti canonicamente sanzionabili risultano pienamente legittimi nel diritto dello Stato; anzi, è la stessa sanzione (o lo stesso procedimento sanzionatorio) confessionale che rischierebbe di presentare profili di illiceità nell'ordine proprio dello Stato, se non fosse che la sanzione prevista nell'ordinamento confessionale si limita spesso a incidere soltanto sul piano spirituale.

Emblematici, da questo punto di vista, possono considerarsi i procedimenti per gli esami delle dottrine¹⁹: a essere canonicamente sanzionato, in questi casi particolari, è un soggetto che, nello svolgimento del ruolo affidatogli dalla Chiesa all'interno del proprio organico, esprime una posizione divergente rispetto al Magistero ecclesiale²⁰.

Il relativo apparato sanzionatorio, che contempla anche conseguenze non proprio irrilevanti per il diritto civile come la dimissione

¹⁹ Si tratta dei procedimenti esaminati da F. LA CAMERA, *Fede e verità: i procedimenti davanti alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, in AA. VV., *Davanti a Dio e davanti agli uomini*, cit., p. 67 ss.

²⁰ Vedi sul punto anche A. GUERRIERI, *Il mestiere di decidere. Magistero cattolico e libertà di coscienza del fedele*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2013, pp. 1-56.



dallo stato clericale, risulta essere perfettamente legittimo dal punto di vista del diritto canonico, in quanto contribuisce a realizzare il fine supremo della conservazione inalterata della fede, ma al tempo stesso, se si considera l'autore della teoria sanzionata quale cittadino con i suoi diritti civili, opera una compressione di fatto della libertà di manifestazione del pensiero.

In tali casi, il comportamento canonicamente sanzionato continua a configurare nello Stato il legittimo esercizio di un diritto fondamentale, ma si riconosce alla Chiesa l'autorità di intervenire repressivamente con lo scopo di preservare i propri adepti da interpretazioni distorsive della fede che provengano dall'interno della Chiesa stessa.

Questa ricerca di soluzioni bilanciate, che soddisfino al tempo stesso l'interesse dello Stato a garantire la massima libertà individuale da vincoli confessionali e l'interesse della Chiesa a sanzionare invece talune manifestazioni di dissenso interno, trova conferma anche con riguardo alla questione particolare della revoca del gradimento o del nulla osta ai docenti di scuole o università della Chiesa e agli insegnanti di religione cattolica²¹.

Nella questione da ultimo richiamata, la libertà riconosciuta alla Chiesa cattolica di esigere la coesione al proprio interno, pretendendo che quanti insegnano o parlano a nome della Chiesa si uniformino ai Suoi principi dottrinali e magisteriali, entra in conflitto con la libertà di insegnamento, oltre che di manifestazione del pensiero, e l'intervento sanzionatorio della Chiesa giunge addirittura a incidere sul diritto al lavoro²².

²¹ La questione è analizzata di recente da **N. MARCHEI**, *La revoca del "gradimento" dei docenti e degli insegnanti di religione: illegittimità dell'atto o bilanciamento degli interessi in conflitto?*, in **AA. VV.**, *Davanti a Dio e davanti agli uomini*, cit., p. 87 ss.; ma, sul tema, vedi anche **A. MANTINEO**, *Le Università cattoliche nel diritto della Chiesa e dello Stato*, Giuffrè, Milano, 1995; **M. MANCO**, *La libertà dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (A proposito di una recente sentenza)*, in *Problematiche attuali del diritto di libertà religiosa*, a cura di E. Vitali, Cuem, Milano 2005, p. 87 ss.; **E. LA ROSA**, *Onore, sentimento religioso e libertà di ricerca scientifica*, cit.

Per comprendere quanto la questione sia risalente e delicata, basti rileggere le pagine di **S. LARICCIA**, *Libertà delle università ideologicamente impegnate e libertà di insegnamento*, in *Giur. cost.*, 1972, p. 2177 ss.; **G. CAPUTO**, *Sul "caso" Cordero*, in *Giur. cost.*, 1972, p. 2863 ss.; **F. ONIDA**, *Lo Stato tra scienza e religione (II): il caso Lombardi Vallauri*, in *Notizie di Politeia*, 1999, n. 53, p. 105 ss.

²² Sui profili più strettamente lavoristici della questione, vedi **M. CORTI**, *Diritto dell'Unione Europea e status delle confessioni religiose. Profili lavoristici*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., febbraio 2011, pp. 1-18; e, più in generale, **V. PACILLO**, *Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa nel rapporto di lavoro subordinato*, Giuffrè,



Da qui, l'impossibilità di prefigurare in tali fattispecie una qualsiasi forma di rilevanza civile della responsabilità imputata dal diritto canonico e la necessità di pretendere anzi che, ove si tratti di scuole e università riconosciute nello Stato, il procedimento canonico di accertamento della responsabilità del docente e irrogazione delle conseguenti sanzioni sia effettivamente rispettoso del diritto dei soggetti imputati a conoscere e contestare i motivi della revoca del gradimento e della rimozione dall'incarico²³.

Diverso è invece l'atteggiamento dello Stato nel caso dell'accertamento canonistico della responsabilità per abusi su minori commessi da un ministro di culto.

È questo uno di quei casi, forse per certi aspetti l'unico, in cui ci si potrebbe anzi legittimamente aspettare che la dimensione parallela dei procedimenti e l'eguale configurazione di responsabilità davanti alla Chiesa e davanti allo Stato conducessero ad adottare soluzioni di coordinamento destinate ad approdare a un risultato unitario, soddisfacente per entrambi gli ordinamenti interessati a sanzionare il responsabile.

Tuttavia, e forse nient'affatto paradossalmente, proprio con riferimento a questo caso, in cui pure lo Stato e la Chiesa si ritrovano a esprimere sul comportamento dell'agente una valutazione egualmente negativa, appare subito chiaro quanto sia in realtà difficile non tenere conto della profonda differenza tra il modo di intendere e riprovare la responsabilità in questione nel diritto canonico e nel diritto statale.

Le finalità perseguite attraverso il procedimento dinanzi alla Chiesa risultano, infatti, essere profondamente diverse da quelle perseguite invece, sia in sede civile che in sede penale, attraverso il procedimento dinanzi allo Stato²⁴.

Milano, 2003, p.368 s.

²³ Vedi **M. MASSA**, *Corte di Strasburgo: Lombardi Vallauri c. Italia. Due sfere di libertà ed un confine evanescente*, in *Quad. cost.*, 2010, p. 142 ss; **M. TOSCANO**, *Nuovi segnali di crisi: i casi Lombardi Vallauri e Lautsi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., maggio 2010, pp. 1-82; **M. CROCE**, *Il "Caso Lombardi Vallauri" dinanzi alla C.e.d.u.: una riscossa della libertà nella scuola?*, *ivi*, ottobre 2010, pp. 1-6.

²⁴ Cfr. sul punto gli esiti a cui, approfondendo i due distinti profili di responsabilità pur configurabili per i medesimi comportamenti, approdano **D. MILANI**, *Gli abusi sui minori: elementi di responsabilità canonica*, e **A. LICASTRO**, *Chiesa e abusi: profili di responsabilità civile*, in **AA. VV.**, *Davanti a Dio e davanti agli uomini*, cit., rispettivamente p. 123 ss. e p. 143 ss. Ma, in proposito, vedi anche i rilievi più recenti di **L. EUSEBI**, *Cautela in poena*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2015, p. 469 ss.



Diversamente dal diritto penale della Chiesa cattolica, il diritto penale dello Stato laico, pur preoccupandosi anche della riabilitazione del reo e della necessità di garantirgli un trattamento penitenziario rispettoso della dignità umana, persegue principalmente ed essenzialmente l'obiettivo della prevenzione dei reati e della retribuzione delle vittime²⁵.

È vero che, all'intervento mirato principalmente al recupero del responsabile degli abusi, le nuove norme introdotte da Benedetto XVI hanno sostituito un intervento di vera e propria punizione di coloro che commettono questi atti delittuosi; ma ciò non toglie che il fine primario, anche del diritto penale, nell'ambito specifico dell'ordinamento canonico, resta sempre quello della redenzione dei peccatori.

Cosicché, per quanto la Chiesa possa sforzarsi di adeguare le proprie norme a quelle dello Stato, non si potrà legittimamente pretendere che tale sforzo giunga sino al punto da costringerla a tradire i suoi principi costitutivi in materia di dimensione medicinale della pena e di salvezza delle anime come fine supremo di tutta la legislazione canonica.

Non a caso, la dottrina mette in evidenza come il diritto penale canonico abbia scelto di adottare un sistema sanzionatorio mirato principalmente a tutelare la fede professata e soprattutto a tutelare l'unità della comunità ecclesiale²⁶.

E non a caso emerge dalla ricerca come i comportamenti di abuso sessuale di minori non siano riusciti a trovare, all'interno del diritto penale canonico, una collocazione e una repressione adeguate se non (in qualche forma) nelle cosiddette "pene espiatorie"²⁷.

²⁵ Sui modelli di diritto penale e sulle dottrine "giustificazionistiche" tese a legittimare la pena, ora "come fine a se stessa, ... come "castigo", o "corrispettivo", o "reazione", o "riparazione" ovvero "retribuzione" del reato", cioè guardando all'indietro (*quia peccatum*), ora invece come "un mezzo per la realizzazione del fine utilitario della prevenzione di futuri delitti", cioè guardando avanti (*ne peccetur*), vedi **L. FERRAJOLI**, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari, sesta edizione, 2000, p. 233 ss.; **AA. VV.**, *Pena, riparazione e conciliazione. Diritto penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo millennio*, a cura di G. Mannozi e F. Ruggieri, Insubria University Press, Como, 2007; **G. MANNOZZI**, *Traduzione e interpretazione giuridica del multilinguismo europeo: il caso paradigmatico del termine "giustizia riparativa" e delle sue origini storico-giuridiche e linguistiche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 137 ss. Sulla "costellazione concettuale, ordinata ma non sistematica, che si dispiega dalla responsabilità verso se stessi alla responsabilità morale, dalla responsabilità retrospettiva a quella prospettica, dalla responsabilità individuale a quella collettiva", vedi anche **P. COSTA**, *La ragione e i suoi eccessi*, Feltrinelli, Milano, 2014.

²⁶ Vedi **A. CESERANI**, *La fede rinnegata: le pene medicinali*, in **AA. VV.**, *Davanti a Dio e davanti agli uomini*, cit., p. 165 ss.

²⁷ Vedi **C. CIANITTO**, *L'ordine violato: le pene espiatorie*, in **AA. VV.**, *Davanti a Dio e*



Tanto è vero che si è reso necessario ricorrere all'emanazione di norme speciali, che in parte, secondo alcuni, volendo soddisfare le pretese dell'opinione pubblica e dei fedeli che chiedevano provvedimenti esemplari nei confronti dei sacerdoti responsabili di sì turpi delitti, avrebbero finito in realtà per forzare oltremisura il livello di adattamento tollerabile dai principi costitutivi tipici dell'ordinamento canonico, trascurando eccessivamente la prevalenza da accordarsi nel diritto della Chiesa - piuttosto che alle istanze di prevenzione e repressione degli atti illeciti - alle istanze di partecipazione e di recupero di ogni persona, anche di quella macchiatasi della peggiore azione delittuosa, alla missione di contribuire alla realizzazione del progetto salvifico divino²⁸.

In effetti, la pena della dimissione dallo stato clericale mal si concilia con l'obiettivo della redenzione.

E così, anche la scelta, operata in materia di *delicta graviora*, di accollare all'Ordinario diocesano l'obbligo (seppur non di denunciare egli stesso il sacerdote responsabile degli abusi, tuttavia) di incoraggiare e di non ostacolare le vittime degli abusi nella denuncia del colpevole, nonostante appaia una scelta comprensibile nell'ottica della collaborazione in vista della giusta repressione di questi crimini da parte dello Stato, mal si concilia con quella idea peculiare (e, non-profana!) di Giustizia che, all'interno della Chiesa, dovrebbe invece poter continuare a essere declinata liberamente nella chiave (biblica) della Misericordia così spesso ri-evocata dall'attuale pontefice²⁹.

Lo stesso sforzo che l'ordinamento canonico ha fatto per individuare forme di responsabilità in capo all'Ordinario diocesano, per i delitti commessi dai suoi sacerdoti³⁰, appare innaturale, quasi distonico, se

davanti agli uomini, cit., p. 185 ss.

²⁸ Cfr. sul punto **R. BOTTA**, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2001; **R. COPPOLA**, *Diritto penale e processo: caratteri distintivi nel quadro delle peculiarità del diritto canonico*, in **AA. VV.**, *Il processo penale canonico*, a cura di Z. Suchecki, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2003, p. 36 ss.; e, più recentemente, **P. FANTELLI**, *Il diritto penale canonico tra potere coercitivo e carità pastorale*, in questa *Rivista telematica*, 28 gennaio 2013, pp. 1-23.

²⁹ Sul punto da ultimo richiamato nel testo si è soffermato, di recente, anche **L. EUSEBI**, *Fare giustizia: ritorsione del male o fedeltà al bene?*, in **AA. VV.**, *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, a cura di L. Eusebi, Vita e Pensiero, Milano, 2015, p. 3 ss. Ma, sulla portata dell'approccio biblico al tema della giustizia, e in particolare della giustizia divina, e sul rilievo penalistico della nozione di misericordia, si veda ancora meglio **L. EUSEBI**, *La Chiesa e il problema della pena. Sulla risposta al negativo come sfida giuridica e teologica*, La Scuola, Brescia, 2014; **ID.**, *Colpa e pena? La teologia di fronte alla questione criminale*, Vita e Pensiero, Milano, 1998.

³⁰ Sforzo in certa misura apprezzato e giustificato da **P. CONSORTI**, *La responsabilità*



si pensa che nell'ordinamento profano le forme di traslazione della responsabilità attengono a ipotesi in cui i soggetti che commettono il delitto o sono minori d'età o versano in condizioni che non permettono loro di rispondere direttamente delle proprie azioni.

Si avanza non a caso il sospetto che, nell'ipotesi di nostro interesse, l'estensione della responsabilità risponda a un'esigenza di aggressione patrimoniale piuttosto che d'individuazione di una vera e propria forma di *culpa in eligendo* o *in vigilando*, e si conclude che non può esistere una responsabilità diretta di tipo omissivo in capo all'Ordinario diocesano per un cattivo esercizio dei suoi poteri confessionali di controllo, visto che - come dimostrano i più recenti casi giurisprudenziali - è impossibile ritenere che un controllo di questo tipo possa essere esercitato effettivamente³¹.

Caso del tutto diverso è quello in cui si ravvisi una condotta commissiva in capo all'Ordinario, perché questa ipotesi presuppone che il soggetto interessato avesse il potere di impedire l'illecito commesso da altri e appare quindi giustificato che ne risponda anch'egli in via di una sorta di concorso³².

4 - Breve elogio della responsabilità "dimezzata"

Vorrei allora concludere affermando che tra i pregi del volume dal titolo "*Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*", può essere senz'altro annoverato anche quello di avere contribuito a chiarire che l'obiettivo da perseguire nell'attribuzione di responsabilità rilevanti sia per lo Stato che per la Chiesa non dev'essere il

della gerarchia nel diritto della Chiesa cattolica, in **AA. VV.**, *Davanti a Dio e davanti agli uomini*, cit., p. 47 ss.; **ID.**, *La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., maggio 2013, pp. 1-30.

³¹ In tal senso, vedi **A. LICASTRO**, *Chiesa e abusi: profili di responsabilità civile*, in **AA. VV.**, *Davanti a Dio e davanti agli uomini*, cit., p. 156 ss.

³² Per un quadro analitico dei profili canonistici connessi al potere vescovile di controllo sull'idoneità dei soggetti ai quali affidare incarichi pastorali, vedi **M. COZZOLINO**, *Profili di responsabilità del Vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti*, in **AA. VV.**, *Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato*, a cura di G. Dalla Torre, P. Lillo, Giappichelli, Torino, 2008, p. 311 ss. Ulteriori e ancora attuali spunti di riflessione sul tema possono trarsi inoltre da **A. M. PUNZI NICOLÒ**, *Responsabilità dell'Istituto religioso per il fatto illecito del membro della Congregazione*, in *Dir. eccl.*, 1984, II, p. 476 ss.



raggiungimento, a ogni costo, di una medesima unitaria valutazione, ma piuttosto quello di riuscire a risolvere i vari casi in cui vengono a intersecarsi le due valutazioni in forme rispettose di quel che, alla radice, le mantiene legittimamente ben distinte l'una dall'altra³³.

Nell'umile consapevolezza reciproca sia del debito in termini giuridici assunto dal cattolicesimo nei confronti dell'antico principio "*alterum non laedere*", sia del debito giuridico assunto dalle liberaldemocrazie occidentali nei confronti del messaggio evangelico di redenzione dalla schiavitù della colpa.

Dimodoché potrebbe, insomma, essere fatto valere anche per la nozione giuridica di responsabilità l'elogio dell'incompletezza che Italo Calvino ha magistralmente tessuto nel 1951 in chiusura del suo famoso *Il visconte dimezzato*:

"Così mio zio Medardo ritornò uomo intero, né cattivo né buono, un miscuglio di cattiveria e bontà, cioè apparentemente non dissimile da quello ch'era prima di esser dimezzato. Ma aveva l'esperienza dell'una e dell'altra metà rifuse insieme, perciò doveva essere ben saggio. Ebbe vita felice, molti figli e un giusto governo. Anche la nostra vita mutò in meglio. Forse ci s'aspettava che, tornato intero il visconte, s'aprisse un'epoca di felicità meravigliosa; ma è chiaro che non basta un visconte completo perché diventi completo tutto il mondo.

Intanto Pietrochiodo non costruì più forche ma mulini; e Trelawney trascurò i fuochi fatui per i morbillo e le risipole. Io invece, in mezzo a tanto fervore d'interesse, mi sentivo sempre più triste e manchevole. Alle volte uno si crede incompleto ed è soltanto giovane.

Ero giunto sulle soglie dell'adolescenza e ancora mi nascondevo tra le radici dei grandi alberi del bosco a raccontarmi storie. (...)

E venne il giorno in cui anche il dottor Trelawney m'abbandonò. (...) Ero nascosto nel bosco a raccontarmi storie. Lo seppi troppo tardi e presi a correre verso la marina, gridando: - Dottore! Dottor Trelawney! Mi prenda con sé! Non può lasciarmi qui, dottore!

Ma già le navi stavano scomparendo all'orizzonte e io rimasi qui, in questo nostro mondo pieno di responsabilità e di fuochi fatui".

³³ Così anche **B. SERRA**, *In tema di responsabilità professionale dell'avvocato rotale*, cit., p. 22.